

Gestione-Rifiuti.it



Provincia di Trento

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1-41 del 26 gennaio 1987

Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (¹)

(B.U.R Trentino Alto Adige n. 9 del 17 febbraio 1987)

(testo vigente dal 9 giugno 2009)

TESTO UNICO PROVINCIALE SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI

Parte III

Gestione dei rifiuti (⁵⁹)

Art. 63

Ambito di applicazione

1. La gestione dei rifiuti nella provincia di Trento è disciplinata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, in quanto compatibile con la disciplina stabilita dalla presente parte III.

2. Resta ferma l'applicazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), nonché di ogni altra disposizione di legge provinciale in materia di gestione dei rifiuti non espressamente abrogata.

2 bis. Ai fini dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, si intende per:

- a) "si disfi": il fatto o l'atto di sottoporre una sostanza o un oggetto alle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti;
- b) "abbia deciso di disfarsi": il fatto o l'atto di destinare o avviare, in modo diretto o indiretto, una sostanza o un oggetto alle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti;
- c) "abbia l'obbligo di disfarsi": la destinazione di una sostanza o di un oggetto alle operazioni di recupero o di smaltimento imposta da un atto normativo o da un provvedimento della pubblica autorità o determinata dal fatto che per sua natura una determinata sostanza o oggetto non ha



Gestione-Rifiuti.it

altra alternativa allo smaltimento o può essere utilizzato in un ciclo produttivo solo dopo essere stato preventivamente sottoposto alle operazioni di recupero.

2 ter. La decisione di disfarsi non ricorre quando una sostanza o un oggetto e il suo utilizzo soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) si deve trattare di una sostanza o di un oggetto che ha le caratteristiche merceologiche delle materie prime, delle materie prime secondarie o dei prodotti normalmente utilizzati nei cicli produttivi;
- b) la sostanza o l'oggetto deve poter essere utilizzato in un ciclo produttivo senza dover essere preventivamente sottoposto alle operazioni di recupero dei rifiuti;
- c) l'eventuale trattamento della sostanza o dell'oggetto deve corrispondere ed essere analogo al normale trattamento industriale delle materie prime, delle materie prime secondarie o dei prodotti;
- d) la sostanza o l'oggetto non deve uscire dal ciclo economico produttivo e non deve essere destinato al recupero o allo smaltimento;
- e) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto in un ciclo produttivo deve essere effettivo ed oggettivo e non deve comportare pericoli per la salute pubblica o per l'ambiente maggiori di quelli propri delle normali attività produttive.

2 quater. Per i beni di consumo la decisione di disfarsi non ricorre fino a che tali beni sono idonei e continuano ad essere impiegati per l'uso per il quale sono stati concepiti, eventualmente anche previa riparazione, senza uscire dal ciclo di consumo ⁽⁶⁰⁾.

Art. 63 bis

Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione di questa parte III gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne e i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola, e in particolare materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, nonché terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) i materiali esplosivi in disuso.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione di questa parte:

- a) le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, nonché in differenti cicli di produzione industriale, ivi inclusi il riempimento delle cave coltivate e la ricollocazione in altro sito, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite dall'articolo 1, commi 17, 18 e 19, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive). Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su proposta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'esecuzione del controllo preventivo demandato all'agenzia dalle citate disposizioni statali, anche sulla base di dichiarazioni o di certificazioni rese dai soggetti interessati, e sono definiti i casi e le eventuali soglie quantitative che esonerano l'utilizzo di terre e rocce da scavo dal parere preventivo dell'agenzia;
- b) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri,



Gestione-Rifiuti.it

- procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni), provenienti da alvei di scolo e irrigui, utilizzabili tal quali come prodotto;
- c) la gestione degli scarti di origine animale disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE);
 - d) le materie prime per mangimi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 360 (Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonché dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi);
 - d bis) le sostanze, i materiali e gli oggetti che, in base alle norme statali, sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti.
3. I rifiuti di cui al comma 1, lettera b), sono disciplinati dalla legislazione provinciale in materia di cave e miniere.
 4. Sono esclusi dal campo di applicazione di questa parte i residui derivanti dalle attività di prima lavorazione dei materiali di cava e miniera - quali frantumazioni, spacco, taglio e lavaggio - che, in quanto non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, sono utilizzati nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 63, comma 2 ter.
 5. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 63, comma 2 ter, con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, possono essere individuate - a titolo esemplificativo - specifiche tipologie di sostanze o di oggetti che soddisfano le condizioni ivi previste.
 6. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata presso le strutture sanitarie pubbliche o private e gli studi medici che li hanno prodotti non è soggetta al regime autorizzativo previsto da questa parte ⁽⁶¹⁾.

Art. 63 ter

Recupero dei rifiuti

1. In attuazione dell'articolo 11 della direttiva (CEE) n. 442/75 del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, e dell'articolo 3 della direttiva (CEE) n. 689/91 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, con regolamento di esecuzione possono essere adottate, per specifiche attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi o di recupero di rifiuti, norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali le attività possono essere dispensate dall'autorizzazione di cui all'articolo 84, nel rispetto dei principi stabiliti dalle citate direttive comunitarie.
2. In particolare, il regolamento di cui al comma 1 disciplina e agevola le attività di autosmaltimento o di recupero di rifiuti derivanti da demolizioni, anche demandando ai comuni le competenze relative all'iscrizione in relazione a modiche quantità dei medesimi rifiuti.
3. Gli stabilimenti e le imprese che effettuano le attività contemplate dal comma 1 devono iscriversi presso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione. Il regolamento può stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), nel rispetto delle norme comunitarie.
4. La disciplina stabilita dal regolamento sostituisce la corrispondente disciplina statale di cui agli articoli 11, 12, 15, 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997.



Gestione-Rifiuti.it

5. Prima della sua approvazione definitiva il regolamento è comunicato alla Commissione europea⁽⁶²⁾.

Art. 64

Ripartizione delle competenze in materia di gestione dei rifiuti

1. Le funzioni derivanti dal decreto legislativo n. 22 del 1997 sono esercitate dalla Provincia e dai comuni secondo quanto stabilito dal medesimo decreto, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente parte III e dalle altre disposizioni legislative provinciali in vigore. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla pianificazione o alla programmazione provinciale e di quelle riservate alla Giunta provinciale a norma dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

2. All'approvazione del piano concernente la localizzazione delle discariche dei rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione - ivi compresi i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo - provvedono i comprensori, sentiti i comuni interessati. I comprensori svolgono altresì gli altri compiti ad essi demandati dalla presente parte III.

3. I comuni provvedono inoltre all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle discariche e dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli di cui all'articolo 83, nonché degli stoccaggi di rifiuti effettuati nei luoghi di produzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389.

4. omissis⁽⁶³⁾

Art. 65

Piani di smaltimento dei rifiuti

1. Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 64, comma 1, deve contenere:

- a) una relazione tecnico-illustrativa nella quale sono indicati: i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire, i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità; la dimensione del bacino di utenza; i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché le gradualità di adeguamento dei servizi esistenti;
- b) l'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani o l'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone idonee o non idonee alla localizzazione dei predetti impianti, fatto salvo quanto stabilito in materia dall'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5;
- c) l'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo principi di compatibilità generale con le indicazioni e le previsioni del piano urbanistico provinciale e degli strumenti urbanistici ad esso subordinati;
- d) i criteri di massima e le norme tecniche per la progettazione, installazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- e) l'individuazione della viabilità di accesso con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti urbani;
- f) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato e in scala opportuna al fine di evidenziare i contenuti del piano;

f bis) ogni altro contenuto recato dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. Il piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 64, comma 2, deve contenere i pertinenti elementi di cui al comma 1, in coerenza con il piano provinciale.



Gestione-Rifiuti.it

3. La proposta di piano provinciale di smaltimento dei rifiuti è trasmessa ai comprensori e ai comuni interessati per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio; decorso tale termine il piano è approvato dalla Giunta provinciale.

4. La proposta di piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti è trasmessa ai comuni interessati per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio; decorso tale termine il piano è approvato dall'assemblea comprensoriale.

4 bis. Le proposte di piano di cui ai commi 3 e 4 sono depositate a libera visione del pubblico negli uffici dei singoli comuni per trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicare all'albo comunale a cura dei comuni. Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni ai comuni, che le trasmettono all'ente proponente.

5. Sono fatti salvi i piani-stralcio, i piani di utilizzo e gli interventi posti in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 29 e successive modificazioni.

5 bis. In attesa dell'aggiornamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, la Giunta provinciale può provvedere, con apposite deliberazioni, all'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone di cui al comma 1, lettere b) e c), sentiti la rappresentanza unitaria dei comuni, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e il servizio urbanistica e tutela del paesaggio. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione ⁽⁶⁴⁾.

Art. 65 bis

Disposizioni urgenti per il trattamento dei rifiuti urbani

1. Il presente articolo detta disposizioni urgenti per il trattamento dei rifiuti urbani, in attesa dell'adeguamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti ai contenuti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera f bis).

2. Al fine di perseguire un elevato standard di protezione ambientale, basato sulle migliori tecnologie disponibili, le previsioni contenute nel piano provinciale di smaltimento dei rifiuti concernenti l'impianto d'incenerimento dei rifiuti urbani con recupero energetico devono intendersi riferite, per effetto di quest'articolo, a qualsiasi impianto destinato al trattamento termico dei rifiuti urbani, con recupero di calore o di energia o di materiali, ivi compresi il termotrattamento mediante ossidazione dei rifiuti, la pirolisi, la gassificazione o altri procedimenti di trattamento termico.

3. Agli impianti di cui al comma 2 si applicano, oltre a quanto previsto dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, la disciplina per gli impianti a tecnologia complessa stabilita dalla parte III di questo testo unico, nonché le procedure previste dal capo I, sezione I, della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, sul piano straordinario di opere pubbliche e gli interventi di particolare rilevanza per gli obiettivi programmatici ⁽⁶⁵⁾.

Art. 66

Stralci ed aggiornamenti

1. In relazione al diverso stato di avanzamento delle indagini e degli studi, nonché in riferimento a particolari esigenze di tutela dell'ambiente o di soddisfacimento dei fabbisogni di smaltimento dei rifiuti, possono essere predisposti e approvati piani-stralcio, contenenti tutti gli elementi del piano di smaltimento, riferiti a singole tipologie di rifiuti.

2. I piani di smaltimento e gli eventuali piani-stralcio hanno vigore a tempo indeterminato e possono essere modificati in tutto o in parte in ogni tempo, quando sopravvengono importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di migliorarli od integrarli.



Gestione-Rifiuti.it

3. Per l'approvazione dei piani-stralcio e degli aggiornamenti si osserva lo stesso procedimento previsto per i piani di smaltimento dei rifiuti.

3 bis. In assenza dell'individuazione delle aree o delle zone ai sensi dell'articolo 65, commi 1, lettere b) e c), e 5 bis, e per soddisfare particolari esigenze di smaltimento o di recupero dei rifiuti, correlate anche alla difficoltà di ubicare gli interventi in conformità alle destinazioni urbanistiche indicate dall'articolo 67 bis, comma 5, la localizzazione degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti, se non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, è effettuata dalla Giunta provinciale in osservanza delle procedure stabilite dall'articolo 67 bis, commi 2 e 3. Su richiesta degli interessati questo comma si applica anche per la localizzazione degli impianti e delle attività sottoposti alle procedure semplificate di autorizzazione, in alternativa all'articolo 67 bis, commi 8, 8 bis e 9.

3 ter. La localizzazione di cui al comma 3 bis ha ad oggetto gli impianti, pubblici o privati, contemplati dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai relativi piani-stralcio o comunque rispondenti ai criteri e agli indirizzi attuativi del piano medesimo.

3 quater. omissis

3 quinquies. L'individuazione delle aree da destinare alla localizzazione degli impianti di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti viene effettuata, ai sensi dell'articolo 65 e del presente articolo, anche su richiesta dei soggetti pubblici o privati interessati, nell'obiettivo di assicurare una gestione integrata dei rifiuti.

3 sexies. Le disposizioni di cui al comma 3 bis si applicano anche in relazione al piano comprensoriale previsto dall'articolo 64, comma 2, intendendosi sostituita la Giunta provinciale con la giunta comprensoriale. Al provvedimento comprensoriale di localizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1.

3 septies. Ai provvedimenti di localizzazione assunti ai sensi dei commi 3 bis e 3 ter si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1 (⁶⁶).

Art. 67

Pubblica utilità ed effetti urbanistici

1. L'approvazione dei piani di smaltimento dei rifiuti, degli eventuali piani-stralcio e degli aggiornamenti ai piani costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere ivi contenuti.

2. Le discariche e gli impianti di smaltimento dei rifiuti sono considerati opere di infrastrutturazione ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26.

3. La Giunta provinciale, oltre a provvedere all'acquisizione delle aree, anche d'accesso, necessarie alla realizzazione degli impianti per i rifiuti urbani mediante espropriazione, è autorizzata a procurarsi la disponibilità delle aree stesse per il periodo di tempo corrispondente al loro prevedibile utilizzo mediante contratto di diritto privato.

4. La Giunta provinciale, una volta esaurite le singole discariche o dismessi gli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e sempre che le aree relative non siano suscettibili di una nuova utilizzazione per finalità di interesse pubblico da parte della Provincia, è autorizzata a disporre, con deliberazione motivata, il loro trasferimento gratuito in proprietà al comune nel cui territorio sono situate, per utilizzazioni per finalità di interesse pubblico da parte del medesimo, ovvero, in mancanza, la alienazione delle aree stesse.

5. In attesa dell'acquisizione definitiva delle aree ai sensi del precedente comma 3, per l'attuazione delle opere e degli interventi relativi all'installazione delle discariche e degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, il Presidente della Giunta provinciale può autorizzare l'occupazione



Gestione-Rifiuti.it

temporanea delle aree nelle forme e con le procedure stabilite dall'articolo 27 delle legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni (⁶⁷).

Art. 67 bis

Localizzazione degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto in materia dall'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, o dai relativi piani stralcio, è effettuata con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri di cui all'articolo 65, commi 1, lettera b), e 5 bis.
2. La proposta di localizzazione dell'impianto ai sensi del comma 1, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano, è trasmessa al comune territorialmente interessato, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al servizio urbanistica e tutela del paesaggio, per l'acquisizione - entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione - dei loro pareri. La proposta è affissa per la durata di trenta giorni all'albo del comune territorialmente interessato. Chiunque, nel periodo di affissione, può presentare osservazioni all'amministrazione proponente.
3. Decorso i termini stabiliti dal comma 2 la Giunta provinciale adotta il provvedimento definitivo di localizzazione dell'impianto, tenuto conto dei pareri acquisiti e delle osservazioni pervenute, anche con efficacia limitata nel tempo.
4. La localizzazione delle discariche per rifiuti inerti, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano di cui all'articolo 64, comma 2, è effettuata con deliberazione della giunta comprensoriale. A tal fine si osservano le procedure stabilite dai commi 2 e 3, intendendosi sostituita la Giunta provinciale con la giunta comprensoriale.
5. Fatte salve le norme di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, gli impianti e le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, sono realizzati e installati in conformità alle destinazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, o dagli altri piani settoriali equivalenti, che regolano la localizzazione di impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e di servizi o di lavorazioni accessorie all'attività agricola, e in conformità ai criteri di cui all'articolo 65, commi 1, lettera c), e 5 bis.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, gli impianti e le attività di gestione dei rifiuti ivi previsti si considerano a tutti gli effetti impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e servizi e, ove ne ricorrano le condizioni, lavorazioni accessorie all'attività agricola. Conseguentemente tali impianti e attività si considerano conformi alle previsioni urbanistiche, anche se lo strumento urbanistico non prevede espressamente o esclude la gestione dei rifiuti.
7. La localizzazione di discariche, escluse quelle previste dal comma 4, di impianti di incenerimento di qualsiasi natura, esclusi quelli che trattano rifiuti speciali non pericolosi con capacità complessiva fino a 10 t/giorno, e di impianti di trattamento chimico di rifiuti speciali, anche pericolosi, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, è effettuata dalla Giunta provinciale, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri di cui all'articolo 65, commi 1, lettera c), e 5 bis, e in osservanza delle norme procedurali di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
8. La disciplina sulla localizzazione mediante i piani di cui all'articolo 65 e i procedimenti di cui al presente articolo non si applica agli impianti e alle attività di recupero o di autosmaltimento dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di autorizzazione di cui alla normativa statale e di cui all'articolo 63 ter, ad esclusione degli impianti che si basano sul trattamento termico e chimico, nonché degli impianti che trattano rifiuti urbani soggetti a regime di privativa comunale.



Gestione-Rifiuti.it

8 bis. Il primo periodo del comma 8 e il comma 9 si applicano anche con riferimento alle attività di recupero dei rifiuti indicate alle lettere R10, R11, R13 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22 del 1997 sottoposte ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 84 della presente parte III, per gli effetti degli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). In relazione a quanto stabilito dai commi 8 e 9 l'approvazione del progetto, prevista per l'esercizio delle attività di recupero ambientale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, è sostituita dal provvedimento a carattere urbanistico o, comunque, dal provvedimento amministrativo finale che consente l'installazione dell'attività di recupero ambientale.

9. Gli impianti e le attività di cui al comma 8 sono realizzati e installati in conformità alle destinazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, o dai piani settoriali equivalenti, che regolano la localizzazione di impianti o attività di produzione e trasformazione di beni e di servizi o di lavorazioni accessorie all'attività agricola, nonché nel rispetto delle indicazioni e dei criteri d'idoneità specificamente previsti dal piano provinciale e dai provvedimenti previsti dall'articolo 65.

10. L'individuazione delle aree da destinare alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sia nell'ambito dei piani di cui all'articolo 65, sia mediante i procedimenti di cui al presente articolo, è effettuata anche su richiesta dei soggetti pubblici o privati interessati, al fine di assicurare una gestione integrata dei rifiuti e secondo criteri di autosufficienza su scala provinciale.

10 bis. L'individuazione delle aree da destinare alla localizzazione degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti, demandate a singoli provvedimenti dall'articolo 66 e da questo articolo, costituisce atto di pianificazione a carattere puntuale. Anche in presenza di una richiesta di soggetti privati l'avvio del procedimento e la sua conclusione rimangono riservati all'autorità competente.

11. Alla conclusione della vita tecnica degli impianti di gestione dei rifiuti o delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito o al completamento della gestione successiva alla chiusura dell'impianto il comune determina, nell'ambito del piano regolatore generale, la destinazione urbanistica del sito, prescindendo dalla scadenza biennale prevista dall'articolo 42, comma 2, della legge provinciale n. 22 del 1991.

11 bis. Ai provvedimenti di localizzazione assunti ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 67, comma 1 (⁶⁸).

Art. 68

Piano di intervento

1. Le opere per l'attuazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, per la parte relativa ai rifiuti urbani, sono realizzate dalla Provincia secondo i piani di intervento di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2. I piani predetti possono essere sostituiti con appositi progetti contenuti nel programma di sviluppo provinciale e nei relativi aggiornamenti (⁶⁹).

Art. 68 bis

Ulteriori disposizioni per l'utilizzo di impianti di trattamento esistenti

1. La Giunta provinciale può stipulare accordi di programma con i comuni o loro forme associative, ivi compresi i comuni nel cui territorio sono localizzati gli insediamenti, e con i soggetti economici interessati, per la costruzione e per l'esercizio o il solo esercizio, anche all'interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il recupero di rifiuti urbani o di altri rifiuti speciali ad alto tasso di umidità, non previsti dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, qualora ricorrano, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) siano recuperati e riciclati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata;



Gestione-Rifiuti.it

- b) sia prodotto compost da rifiuti;
 - c) sia realizzata l'inertizzazione dei rifiuti.
2. L'accordo di programma di cui al comma 1, munito dei pareri dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, produce gli effetti di cui all'articolo 67, comma 1.
3. L'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvede al rilascio dell'autorizzazione per le attività e gli impianti di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 84, fatta salva - ove ne ricorrano i presupposti - l'applicazione della disciplina di valutazione dell'impatto ambientale e delle altre disposizioni previste dal presente testo unico.
4. La Provincia può disporre il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo in attuazione delle leggi di incentivazione concernenti i settori produttivi ovvero la realizzazione di interventi ai sensi dell'articolo 68, nonché dell'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.
- 4 bis. Nell'ambito dell'accordo di cui al comma 1 la Giunta provinciale può stabilire la corresponsione del contributo di localizzazione di cui all'articolo 15 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1.
- 4 ter. La Giunta provinciale, mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 33 (Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società Agenzia per lo sviluppo s.p.a. e Tecnofin strutture s.p.a.) della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, è autorizzata, anche corrispondendo un congruo indennizzo per la cessazione dell'attività, ad acquistare impianti per il recupero di rifiuti urbani o di altri rifiuti speciali al fine di riconvertirli o di cessarne l'esercizio, qualora tali impianti comportino per la popolazione residente una significativa incidenza sulle condizioni di vivibilità ambientale e territoriale ⁽⁷⁰⁾.

Art. 69

Realizzazione di discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti urbani

1. Alla realizzazione delle discariche controllate e degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compresi l'installazione delle stazioni di trasferimento e l'acquisto dei mezzi meccanici necessari per l'esercizio degli impianti, provvede la Provincia.
2. La realizzazione delle discariche controllate dei rifiuti urbani non è soggetta al rilascio della concessione edilizia.
3. omissis ⁽⁷¹⁾

Art. 69 bis

Finanziamenti ai comuni

1. La Giunta provinciale è autorizzata a finanziare, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, per opere pubbliche dei comuni che accettano o abbiano già accettato l'ubicazione sul proprio territorio delle discariche e degli impianti a tecnologia complessa destinati allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili la cui realizzazione sia iniziata in data successiva al 1° gennaio 1997, o di altre opere infrastrutturali significative sotto il profilo dell'impatto ambientale, quali gli impianti di stoccaggio di oli minerali o di loro derivati. Ai fini del presente articolo non sono considerati impianti a tecnologia complessa gli impianti di compostaggio con bacino di servizio subcomprensoriale e i centri di raccolta zonale.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è disposto entro il limite massimo di lire 8.000 per metro cubo rapportato alla volumetria di progetto della discarica ovvero di lire 55.000 per tonnellata di rifiuti trattabile rapportata alla potenzialità annuale di progetto degli altri tipi di impianto. Relativamente alle opere infrastrutturali significative sotto il profilo dell'impatto ambientale, diverse dalle discariche e dagli impianti a tecnologia complessa, il finanziamento è determinato secondo i



Gestione-Rifiuti.it

criteri e nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale tenendo conto dei benefici e/o dei minori costi conseguenti alla realizzazione delle opere. La deliberazione stabilisce anche le modalità di erogazione del finanziamento.

3. omissis ⁽⁷²⁾

Art. 70

Gestione delle discariche per rifiuti urbani

1. Alla gestione delle discariche controllate adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani e delle stazioni di trasferimento provvedono i comprensori nei quali esse sono rispettivamente ubicate, nell'osservanza delle disposizioni fissate nel piano di smaltimento e nel progetto esecutivo, nonché delle altre eventuali prescrizioni stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale con la quale viene disposta la data e le eventuali modalità di entrata in esercizio di ciascuna discarica o stazione di trasferimento.

1 bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71 bis e 76, gli enti gestori provvedono alla manutenzione delle discariche di cui al comma 1, una volta esaurite e bonificate, fino alla loro completa innocuizzazione, nonché alla gestione degli impianti ad esse pertinenti. I relativi oneri sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dall'articolo 71.

2. I mezzi meccanici necessari per la gestione delle discariche di cui al comma 1 sono trasferiti gratuitamente in proprietà dalla Provincia ai comprensori interessati. I comprensori provvedono alla manutenzione delle attrezzature e dei mezzi meccanici, al loro periodico rinnovo e sostituzione e a tutte le altre spese, ivi comprese quelle di personale e per i materiali di consumo, occorrenti per la gestione delle discariche.

3. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, il comprensorio adotta, entro novanta giorni dalla data di attivazione della rispettiva discarica controllata, un apposito capitolato di gestione, soggetto ad approvazione preventiva della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante le principali indicazioni e modalità per la conduzione tecnica, per l'approntamento e per lo sviluppo della discarica, avuto riguardo alle esigenze di salvaguardia ambientale, di sicurezza e stabilità della piattaforma e di tutela della salute pubblica. Per le discariche controllate esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente articolo, gli enti gestori provvedono a tali adempimenti entro novanta giorni dalla medesima data.

4. La deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1, con la quale viene disposta l'entrata in esercizio delle discariche di prima categoria o delle stazioni di trasferimento, ovvero il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 2, comportano altresì di diritto le approvazioni e le autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 22 del 1997 nei confronti dei comprensori, dei comuni o loro consorzi e rispettive aziende speciali. Si considerano parimenti autorizzati per effetto della presente legge le discariche, le stazioni di trasferimento e i centri di compostaggio per i rifiuti urbani e assimilabili per i quali la Giunta provinciale abbia disposto l'entrata in esercizio antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero che siano stati realizzati sulla base di provvedimenti permissivi o d'urgenza ai sensi del presente testo unico ⁽⁷³⁾.

Art. 71

Oneri di gestione

1. I comprensori provvedono alle spese per la gestione delle discariche controllate e delle stazioni di trasferimento nonché alle spese per il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi meccanici mediante rivalsa dei relativi oneri sui comuni serviti. La rivalsa è effettuata determinando all'inizio di ogni anno l'ammontare presunto delle predette spese, al netto dei proventi di cui all'articolo 74, ripartito fra i comuni conferenti in ragione dei quantitativi dei rifiuti urbani conferiti, salvo conguaglio da determinarsi alla fine di ogni esercizio con riferimento alle spese e ai proventi effettivi.



Gestione-Rifiuti.it

2. I comprensori determinano le modalità di riscossione delle entrate di cui al presente articolo (⁷⁴).

Art. 71 bis

Recupero degli oneri di costruzione delle discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani

1. A decorrere dall'anno 1999, i comuni o i soggetti gestori competenti a riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani provvedono al recupero delle spese di investimento sostenute dalla Provincia per la realizzazione delle discariche adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compresi i relativi interventi di bonifica, in ragione dei quantitativi di rifiuti conferiti e in misura differenziata in rapporto all'impatto ambientale degli impianti.

1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 i comuni o i soggetti gestori competenti a riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani provvedono, con le modalità ed entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale, a versare al bilancio della Provincia le somme recuperate ai sensi del comma 1, che concorrono alla dotazione del fondo degli investimenti programmati dei comuni previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), con vincolo di destinazione a interventi di riqualificazione ambientale.

2. A tal fine e tenuto conto di eventuali entrate derivanti da tributi speciali disciplinati dalle leggi statali, la Giunta provinciale determina e aggiorna annualmente la misura e le modalità di recupero delle somme di cui al comma 1, in relazione all'ammortamento complessivo delle discariche in esercizio nel territorio provinciale, rapportandolo a metro cubo in ragione del volume complessivo delle predette discariche. Le spese di bonifica che saranno sostenute a partire dall'anno 1997 sono suddivise in quote di ammortamento corrispondenti alla durata tecnica della discarica bonificata e sono recuperate in ragione dei quantitativi di rifiuti urbani prodotti in ciascun comune a far tempo dalla medesima data. Ai fini della determinazione delle somme di ammortamento da recuperare il periodo di ammortamento può essere aumentato fino al cinquanta per cento della durata tecnica.

2 bis. A partire dal 2008 le quote di ammortamento di cui al comma 2 sono determinate in ragione della quantità di rifiuto residuo pro capite conferito in discarica, calcolato a livello di bacino di raccolta.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si assume che un metro cubo di volume della discarica corrisponda a una tonnellata di rifiuti urbani stoccati. Ove il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sia svolto su scala sovracomunale, i quantitativi di rifiuti conferiti da ciascun comune alla discarica possono essere determinati sulla base di appropriate misurazioni a campione effettuate dall'ente gestore del servizio medesimo.

4. Sono fatti salvi i recuperi previsti dall'articolo 74, comma 6.

5. I comuni o i soggetti gestori competenti a riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani destinano le somme recuperate ai sensi di quest'articolo fino all'anno 2008 alla realizzazione di iniziative dirette alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata e al recupero dei rifiuti, compresa l'installazione di piattaforme di compostaggio e di centri di raccolta, in coerenza con le indicazioni del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e con la legislazione provinciale concernente la raccolta differenziata dei rifiuti (⁷⁵).

Art. 72

Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati

1. Alle fasi del servizio di gestione dei rifiuti urbani inerenti il trattamento e lo smaltimento, ivi comprese la realizzazione e la gestione degli impianti necessari, provvedono i comuni secondo quanto previsto dal presente articolo. Non rientrano tra i predetti impianti quelli di trattamento dei rifiuti urbani realizzati all'interno dei perimetri di discarica per i fini di cui all'articolo 7 del decreto



Gestione-Rifiuti.it

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti); tali impianti sono gestiti dai soggetti previsti dall'articolo 70, comma 1. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 69, 70, 76 e 77 in materia di discariche controllate e di stazioni di trasferimento nonché quanto previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In attesa dell'entrata in vigore della legislazione provinciale di riforma in materia di decentramento di funzioni amministrative, resta altresì fermo l'articolo 12 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 bis le fasi di gestione dei rifiuti urbani previste dal comma 1 sono esercitate secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici). Ove le suddette fasi del servizio comportino la realizzazione e la gestione di impianti di trattamento e di smaltimento con recupero energetico, alle medesime provvedono tutti i comuni o le comunità, se costituite, mediante convenzione tra loro, all'interno di un unico ambito provinciale. La convenzione individua, tra l'altro, l'ente capofila, l'assetto proprietario relativo ai predetti impianti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 6 del 2004, nonché le modalità di determinazione della quota di tariffa relativa allo smaltimento con recupero energetico, assicurando comunque la copertura dei costi di esercizio ivi compresi gli oneri di ammortamento.

3. I servizi disciplinati dal presente articolo sono svolti nel rispetto del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti nonché delle altre prescrizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, recanti, in particolare, la data e le modalità di entrata in esercizio di ciascun impianto.

4. Al fine di assicurare che le fasi di cui al comma 1 soddisfino i requisiti di garanzia e di sicurezza per i cittadini e per l'ambiente, di efficienza e di economicità nonché di tempestività nella progettazione e realizzazione degli impianti previsti, la Giunta provinciale può adottare apposite direttive in coerenza con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente nonché gli organismi di rappresentanza dei comuni. Le direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e hanno efficacia vincolante per gli enti e i soggetti che esercitano le attività da esse considerate.

5. Nel caso di mancata osservanza da parte dei comuni delle direttive di cui al comma 4, ovvero di ritardo od omissione di adempimenti previste da questa legge o dagli atti in essa contemplati, la Giunta provinciale provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige), sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni. La Giunta provinciale provvede ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la convenzione prevista dal comma 2 non sia conclusa entro il 31 dicembre 2008.

6. La Provincia può prestare attività di consulenza e assistenza ai comuni per lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti da quest'articolo.

7. omissis

7 bis. Fino alla stipulazione della convenzione di cui al comma 2, alle attività di costruzione e di gestione dell'impianto di trattamento e di smaltimento con recupero energetico la cui localizzazione è prevista nel territorio del comune di Trento, provvede transitoriamente il medesimo comune con le modalità disciplinate dalla vigente normativa in materia di servizi pubblici locali ovvero di lavori pubblici, ivi compreso il sistema della finanza di progetto. Ad avvenuta bonifica delle aree funzionali alla realizzazione e alla gestione dell'impianto, la Provincia trasferisce le stesse a titolo gratuito, anche per lotti, al comune di Trento.

8. A decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto previsto dal comma 7 bis, così come individuata dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3, i rifiuti urbani e speciali assimilati a valle delle raccolte differenziate, prodotti nell'intero territorio provinciale, sono avviati allo smaltimento presso il predetto impianto, fatta salva la possibilità per la Giunta provinciale di stabilire,



Gestione-Rifiuti.it

transitoriamente e in relazione alla messa a regime dell'impianto, modalità di smaltimento alternative. A decorrere dalla medesima data le stazioni di trasferimento realizzate e gestite secondo quanto previsto dagli articoli 69 e 70 sono trasferite ai comuni e sono gestite in forma associata all'interno dell'ambito unico previsto dal comma 2.

9. La convenzione di cui al comma 2 stabilisce altresì le modalità con cui i comuni provvedono allo smaltimento delle scorie prodotte dall'impianto di trattamento e smaltimento con recupero energetico nelle discariche esistenti in misura proporzionale ai rifiuti urbani prodotti sul proprio territorio al netto delle raccolte differenziate ⁽⁷⁶⁾.

Art. 72 bis omissis ⁽⁷⁷⁾

Art. 73

Raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani

1. Al fine di promuovere una riorganizzazione generale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, la Giunta provinciale approva, su proposta del servizio opere igienico-sanitarie, un piano triennale per l'adeguamento ed il potenziamento delle dotazioni di macchinari ed attrezzature da destinare alla raccolta, anche differenziata, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili agli urbani e dei rifiuti urbani pericolosi.

2. Il piano determina per ciascun bacino di servizio:

- a) le dotazioni di macchinari e attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio secondo criteri di efficienza ed economicità;
- b) la spesa ammessa ad agevolazione, l'entità e la tipologia dei contributi;
- c) i presumibili tempi di effettuazione degli interventi.

3. La Giunta provinciale può concedere contributi, fino alla concorrenza della spesa ammessa nel piano, ai comuni, ai loro consorzi, alle aziende municipalizzate, anche consorziali, ai comprensori ed alle imprese concessionarie. Tali agevolazioni, salvo quanto disposto al comma 4, possono essere concesse nella forma di contributi in conto capitale e/o di contributi costanti per la durata massima di 10 anni. I contributi annui costanti sono determinati secondo importi tali da assicurare che il loro valore attuale, rapportato al periodo di durata dei contributi e al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data del provvedimento di concessione per i mutui finalizzati ai predetti acquisti, risulti di importo corrispondente all'entità dei contributi in conto capitale.

4. Alle imprese concessionarie sono concessi solo contributi annui costanti determinati con le modalità di cui al comma 3.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del servizio opere igienico-sanitarie sono stabiliti:

- a) gli eventuali bacini di servizio per un'efficiente organizzazione dello smaltimento di rifiuti urbani, ove non stabiliti dal piano di cui all'articolo 65;
- b) i termini per la presentazione delle domande di contributo;
- c) la documentazione da allegare alle medesime;
- d) le spese da ritenere ammissibili;
- e) eventuali criteri per stabilire la diversa tipologia delle agevolazioni finanziarie;
- f) le modalità di erogazione dei contributi in conto capitale, che può essere disposta in via anticipata, in una o più soluzioni, fino alla misura massima dell'80 per cento. I contributi annui costanti sono erogati direttamente agli enti beneficiari in rate semestrali posticipate scadenti il



Gestione-Rifiuti.it

30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

6. I contributi annui costanti sono erogati alle imprese concessionarie con le stesse modalità di cui al comma 5, ma subordinatamente all'attestazione dell'ente concedente in ordine all'effettivo svolgimento del servizio. In caso di cessazione del servizio i suddetti contributi sono revocati con decorrenza dalla prima rata scadente successivamente alla data di cessazione del servizio medesimo.

7. In caso di accertata difformità dell'acquisto rispetto a quanto ritenuto ammissibile ovvero di sostenimento di una spesa minore rispetto a quella ammessa, la Giunta provinciale provvede rispettivamente alla revoca del contributo concesso o alla proporzionale riduzione del medesimo. Al recupero parziale o totale delle somme eventualmente erogate si provvede ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. In caso di cessazione del servizio, i soggetti diversi dalle imprese concessionarie devono provvedere alla cessione gratuita dei beni e delle attrezzature finanziate ai sensi del presente articolo al nuovo soggetto che assume la gestione del servizio secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento della Giunta provinciale.

9. I macchinari e le attrezzature acquistati con il concorso finanziario della Provincia non possono essere alienati senza l'autorizzazione della Giunta provinciale per un periodo di almeno 10 anni dalla data dell'acquisto (⁷⁸).

Art. 74

Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, possono essere conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Questi rifiuti sono individuati in un apposito elenco dalla Giunta provinciale, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, in relazione alle modalità di raccolta o agli impianti in cui sono conferiti. In relazione alle peculiari caratteristiche socio-economiche e geomorfologiche del contesto territoriale provinciale, e in relazione alle caratteristiche organizzative del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, l'elenco può riferirsi anche a rifiuti, assimilabili per tipologia e composizione o comunque suscettibili di smaltimento con gli stessi, provenienti da aree produttive, nel rispetto dei criteri previsti con deliberazione della Giunta provinciale, che tengono conto anche delle dimensioni, della tipologia e della dislocazione degli insediamenti.

2. Il conferimento al servizio pubblico di rifiuti diversi da quelli urbani non compresi nell'elenco previsto dal comma 1 è subordinato ad autorizzazione della Giunta provinciale, su proposta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

3. I soggetti indicati dall'articolo 13, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), per l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2006, determinano i limiti quantitativi per l'ordinario conferimento al servizio pubblico dei rifiuti compresi nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. In attesa dell'attuazione dell'articolo 13, commi 2 e 6, della legge provinciale n. 3 del 2006 alla determinazione dei limiti quantitativi provvedono gli enti gestori della raccolta dei rifiuti urbani indicati nell'articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 1998, tenuto conto degli eventuali orientamenti espressi dagli enti titolari del servizio.

4. I rifiuti assimilabili ai sensi del comma 1 che superano i limiti quantitativi previsti dal comma 3 e i rifiuti di cui al comma 2 possono essere recapitati al servizio pubblico specificamente



Gestione-Rifiuti.it

organizzato direttamente dal produttore o mediante conferimento ad altre imprese autorizzate. In questi casi il conferimento deve essere disciplinato da un'apposita convenzione. La convenzione, oltre agli aspetti tecnici e alle quantità ammissibili di rifiuti, disciplina quelli economici, tenuto conto delle spese di esercizio, in relazione alla quantità e alla qualità dei rifiuti conferiti, e dei costi di ammortamento degli impianti.

5. I costi di ammortamento delle discariche sono determinati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 71 bis.

6. Nelle discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti assimilabili prodotti nel rispettivo bacino di conferimento, determinato dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai provvedimenti previsti dall'articolo 75 ⁽⁷⁹⁾.

Art. 75

Interventi di somma urgenza

1. Fino all'approvazione del piano o dei piani-stralcio concernenti lo smaltimento dei rifiuti urbani ovvero nei casi di particolare urgenza e necessità di tutelare le risorse ambientali e la salute pubblica, la Provincia può adeguare, ampliare e potenziare le discariche esistenti e funzionanti, nonché disporre la realizzazione di nuove discariche, ove non sussista altra possibilità, determinando i relativi bacini di conferimento, gli enti gestori e le modalità di gestione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta provinciale su proposta della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, formulata tenuto conto delle esigenze di tutela dell'igiene ambientale e della salute pubblica. La proposta di intervento è trasmessa al comune sul cui territorio ricade la discarica in progetto per l'eventuale formulazione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni.

3. Nei casi di somma urgenza nei quali non sia possibile osservare le procedure di cui al comma 2, all'approvazione e all'esecuzione dei predetti interventi la Giunta provinciale provvede su proposta del servizio protezione ambiente.

4. Ai relativi provvedimenti della Giunta provinciale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1. Si applicano inoltre le altre disposizioni stabilite dagli articoli 67 e 69, commi 1 e 2, nonché dal secondo e terzo periodo del comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

5. Per l'acquisto di nuove attrezzature e macchinari, esclusi i rinnovi, destinati al potenziamento o all'integrazione della struttura impiantistica delle discariche controllate e degli altri impianti di cui all'articolo 69, si provvede in ogni caso secondo le modalità stabilite dal comma 3 ⁽⁸⁰⁾.

Art. 76

Bonifica delle discariche esaurite

1. In connessione con l'attivazione delle discariche controllate e degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi della presente parte III e comunque in relazione ai bacini territoriali già serviti da impianti di smaltimento di rifiuti urbani, il servizio opere igienico-sanitarie elabora un piano, anche articolato in stralci per singoli bacini comprensoriali, relativo alle discariche da bonificare, indicando per ciascuna di esse le opere da effettuare, i relativi costi e i tempi di realizzazione previsti, che comunque dovranno essere i più brevi possibili, in relazione alle necessità di tutela ambientale e sanitaria.

2. Il piano per la bonifica delle discariche è approvato dalla Giunta provinciale ed è realizzato mediante assunzione dei relativi oneri a carico del bilancio della Provincia. In relazione



Gestione-Rifiuti.it

all'esaurimento delle discariche, il piano è aggiornato, anche mediante piani-stralcio, osservando il procedimento previsto dal presente articolo.

3. Ai fini dell'esecuzione delle opere di sistemazione e bonifica delle discariche, il Presidente della Giunta provinciale può autorizzare l'occupazione temporanea delle aree nelle forme e con le procedure stabilite dall'articolo 27 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva la facoltà per la Giunta di procurarsi la disponibilità delle aree stesse per il periodo di tempo necessario mediante contratto di diritto privato.

4. Il piano ed i piani-stralcio di bonifica possono essere sostituiti con appositi progetti contenuti nel programma di sviluppo provinciale e nei relativi aggiornamenti

4 bis. L'articolo 18, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 si applica anche in relazione agli interventi di bonifica delle discariche approvati e realizzati, prima del 16 dicembre 1999, in esecuzione dei piani di bonifica delle discariche esaurite previsti dal presente articolo.

4 ter. Il servizio opere igienico-sanitarie e gli enti delegati alla realizzazione delle bonifiche di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative ai predetti interventi. L'agenzia inserisce tali dati nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999.

4 quater. Qualora, a seguito di controllo, venga accertato che dai siti di cui al comma 4 bis scaturiscano inquinamenti che - anche sulla base di analisi di rischio - possano determinare pericoli per la salute pubblica, il servizio opere igienico-sanitarie realizza le occorrenti misure di messa in sicurezza o di bonifica, aggiornando il piano di cui al comma 2. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale o nell'ambito del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti possono essere definiti criteri e indicazioni metodologiche per l'esecuzione dell'analisi di rischio ⁽⁸¹⁾.

Art. 77

Chiusura e bonifica delle discariche non controllate

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 76, i sindaci dispongono, con ordinanza, la chiusura delle discariche non controllate o abusive e l'esecuzione delle bonifiche necessarie.

1 bis. Qualora, in sede di progettazione o di esecuzione di opere pubbliche o private, sia rilevata nell'area di intervento la presenza di discariche e di stoccaggi incontrollati di rifiuti, esclusi i rifiuti pericolosi, realizzati prima del 16 dicembre 1999, l'amministrazione o il soggetto interessato o il relativo appaltatore provvede, per le finalità di bonifica del comma 1, con le seguenti modalità:

- a) ove il sito, in base alla sua destinazione, risulti inquinato ai sensi dell'articolo 77 bis, è attivato il procedimento volontario di bonifica di cui al comma 10 septies del medesimo articolo, privilegiando, per quanto tecnicamente possibile, forme di bonifica con messa in sicurezza permanente. In tal caso, l'opera pubblica o privata è realizzata entro i limiti e con le modalità stabilite dall'atto di approvazione del progetto definitivo di bonifica. Si prescinde nel medesimo caso dal termine quinquennale per la certificazione previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, nonché - nell'ipotesi di opera pubblica - dalla prestazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 10, comma 9, del medesimo decreto;
- b) ove non ricorrano le condizioni di contaminazione del sito di cui alla lettera a), devono essere privilegiati interventi di messa in sicurezza dei rifiuti all'interno dell'areale complessivo in cui gli stessi sono rinvenuti, anche ricorrendo a tecniche che implicino la movimentazione, la ricollocazione, il trattamento, la separazione e il riutilizzo degli stessi, in modo da assecondare la realizzazione dell'opera pubblica o privata. In ogni caso l'intervento di messa in sicurezza deve assicurare che non si determinino successivamente situazioni di inquinamento.



Gestione-Rifiuti.it

1 ter. Il progetto e le operazioni di messa in sicurezza di cui al comma 1 bis, lettera b), sono autorizzati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) l'autorizzazione dell'agenzia tiene luogo di ogni altro provvedimento di approvazione e di autorizzazione contemplato dal decreto legislativo n. 22 del 1997;
- b) l'impresa che esegue le operazioni di messa in sicurezza deve operare sotto la direzione di un responsabile tecnico che presenti adeguata qualificazione professionale, risultante da idoneo titolo di studio e dall'esperienza maturata in materia di gestione dei rifiuti o di bonifica di siti;
- c) per l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza si prescinde dalla prestazione di garanzie finanziarie, nonché dagli adempimenti previsti dagli articoli 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, tranne che per i rifiuti allontanati dal sito;
- d) l'agenzia determina le modalità di controllo e certificazione a carico del proponente e include, a titolo ricognitivo, l'area oggetto di messa in sicurezza nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999.

1 quater. Indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative e dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e per altre forme di smaltimento dei rifiuti, l'ordinanza di cui al comma 1 può disporre il ricorso alle misure e alle procedure previste dai commi 1 bis e 1 ter, qualora siano accertate discariche o comunque significativi stoccaggi abusivi o incontrollati di rifiuti non pericolosi, costituiti da rifiuti inerti o da materiali di scavo, in misura almeno del 70 per cento del volume, ovvero da rifiuti mineralizzati, realizzati antecedentemente al 16 dicembre 1999.

2. Ove gli interessati non si uniformino all'ordinanza ovvero non ne rispettino le prescrizioni, il sindaco, anche su segnalazione del servizio protezione ambiente, dispone l'esecuzione d'ufficio, con diritto di rivalsa. Parimenti il sindaco provvede d'ufficio nei casi di pericolo o di danno aventi carattere di somma urgenza, nonché qualora il trasgressore non sia conosciuto, salvi gli accertamenti necessari per la sua individuazione.

3. Al recupero delle relative spese si provvede secondo le procedure di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

4. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere finanziamenti fino al limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore dei comuni i quali provvedono d'ufficio ai lavori di bonifica di discariche non controllate o abusive. Con la deliberazione di concessione del finanziamento sono altresì determinate le modalità della sua erogazione.

5. Alla domanda di finanziamento devono essere allegati:

- a) copia dell'ordinanza che ha disposto l'esecuzione dei lavori;
- b) copia del progetto e del preventivo di massima dei lavori medesimi;
- c) l'impegno del comune di procedere legalmente, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti di chiunque possa aver concorso a causare il danno ambientale o sia tenuto allo smaltimento dei rifiuti, ivi compresi, ove obbligati, il proprietario dell'area e chiunque ne abbia avuto la disponibilità all'epoca in cui è avvenuta l'immissione o il deposito dei rifiuti, nonché il produttore dei rifiuti.

6. I finanziamenti sono restituiti alla Provincia, senza interessi, quando il comune abbia recuperato le spese dai soggetti a cui carico esse sono poste, per l'importo effettivamente recuperato ⁽⁸²⁾.

Art. 77 bis

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni concernenti la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si applicano i criteri di ripartizione delle competenze di cui all'articolo 64, fatto salvo quanto



Gestione-Rifiuti.it

diversamente disposto dal presente articolo. Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 76, 77, 90 e 91.

2. La Giunta provinciale, acquisito il parere del comune o dei comuni territorialmente interessati e sentita l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, approva il progetto di bonifica e di ripristino ambientale ed autorizza la realizzazione degli interventi ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la contaminazione dei suoli o delle acque superficiali e sotterranee abbia un'estensione areale superiore a un ettaro ovvero qualora i predetti interventi riguardino un'area compresa nel territorio di due o più comuni. I pareri dei comuni e dell'agenzia sono resi entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto o di ricevimento della richiesta. A tal fine il comune territorialmente interessato può richiedere che siano apportate modifiche e integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto.

3. I termini dei procedimenti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 possono essere ridefiniti di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto della complessità delle situazioni di contaminazione e delle esigenze tecniche di monitoraggio, di progettazione e di verifica istruttoria dei progetti di bonifica e ripristino ambientale.

4. Le garanzie finanziarie di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 sono prestate a favore della Provincia, che si avvale a fini istruttori dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

5. Agli interventi sostitutivi demandati alla Provincia dall'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 22 del 1997 si provvede in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 77 ter.

6. Il piano per la bonifica delle aree inquinate di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997 è predisposto dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed è approvato dalla Giunta provinciale, in osservanza della procedura prevista per il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, acquisito inoltre il parere del servizio prevenzione calamità pubbliche, per assicurare il coordinamento con la pianificazione di protezione civile.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate di cui all'articolo 22, comma 5, del medesimo decreto non produce gli effetti di variante urbanistica di cui all'articolo 67 del presente testo unico.

8. All'intesa prevista dall'articolo 17, comma 14, del decreto legislativo n. 22 del 1997, provvede la Giunta provinciale, sentita l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

9. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente esercita ogni altra funzione spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Le determinazioni assunte dall'agenzia ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997 hanno effetto vincolante per il comune.

10. Anche nel caso siano emanati provvedimenti contingibili e urgenti, i progetti di bonifica e di ripristino ambientale di aree inquinate sono soggetti alle procedure di approvazione e di autorizzazione previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

10 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le tipologie di interventi di bonifica e di ripristino ambientale non soggette al regime autorizzativo previsto dal presente articolo o sottoposte alla procedura semplificata disciplinata dalla deliberazione stessa. La Giunta provinciale, inoltre, può stabilire, con apposita deliberazione, le modalità e i criteri da rispettare per l'esecuzione degli interventi di bonifica, anche con riferimento alle modalità di recupero e di smaltimento dei rifiuti che derivano dagli interventi di bonifica e di ripristino ambientale e al vincolo della limitazione nella movimentazione dei rifiuti.

10 ter. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente predispone l'anagrafe dei siti da bonificare, in osservanza delle disposizioni statali in materia. L'inserimento di un sito nell'anagrafe



Gestione-Rifiuti.it

deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché da un'apposita appendice tecnica al piano regolatore generale dei comuni interessati, che - in deroga alle leggi provinciali vigenti - è approvata e progressivamente aggiornata da ciascun comune sulla base dei dati dell'anagrafe. L'inserimento di un sito nell'anagrafe deve inoltre essere comunicato all'ufficio tecnico erariale competente.

10 quater. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999, l'inserimento di un sito nell'anagrafe dei siti da bonificare comporta il divieto di qualunque utilizzazione dell'area diversa da quella in atto, fino all'avvenuta bonifica, a eccezione di utilizzazioni o occupazioni temporanee, purché conformi alla destinazione urbanistica dell'area e tali da non pregiudicare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica del sito.

10 quinquies. Qualora, sulla base del progetto di bonifica, sia possibile usare l'area per lotti successivi, e ricorrano particolari condizioni d'interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico e occupazionale della zona interessata, il comune, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e in assenza d'interazione tra i lotti stessi, può rilasciare la concessione edilizia e il certificato di agibilità e di abitabilità relativo alle opere nei singoli lotti, fermo restando lo svincolo delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 ad avvenuto completamento dell'intero progetto di bonifica.

10 sexies. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area soprastante sia stata bonificata in conformità al progetto assentito. La depurazione della falda deve essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel progetto, fermo restando lo svincolo delle garanzie ad avvenuta attuazione di tutto il progetto di bonifica o lo svincolo in via proporzionale alle opere realizzate, qualora il periodo tecnicamente necessario per la depurazione della falda superi i due anni.

10 septies. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 114, commi 7 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, la comunicazione di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999 può essere effettuata al comune e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in ogni tempo, in relazione alle situazioni d'inquinamento o di pericolo concreto e attuale d'inquinamento determinate da eventi, anche accidentali, verificatisi fino al 16 dicembre 1999. In tal caso con il piano di bonifica o, dopo la sua approvazione, con apposite deliberazioni della Giunta provinciale è stabilita la decorrenza dell'obbligo di bonifica in base ai criteri indicati all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999.

10 octies. Qualora l'interessato debba provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano il territorio provinciale o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un sito, i tempi e le modalità d'intervento possono essere definiti con apposito accordo di programma tra la Provincia, i comuni territorialmente competenti e i soggetti interessati. L'accordo di programma può essere stipulato in ogni tempo e sostituisce i termini e gli obblighi derivanti dall'applicazione delle altre procedure previste dal presente articolo e dalle disposizioni statali da esso richiamate.

10 novies. L'accordo di programma di cui al comma 10 octies può correlarsi ad uno specifico programma integrato di intervento, ai sensi dell'articolo 56 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. Qualora il programma integrato di intervento sia in contrasto con le previsioni del piano regolatore generale o non sia previsto dal medesimo piano, la relativa deliberazione di approvazione del consiglio comunale costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico. Si applica, in tal caso, il procedimento previsto per le varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a calamità pubbliche dall'articolo 42 della legge provinciale n. 22 del 1991.



Gestione-Rifiuti.it

10 decies. Al fine di assicurare e di agevolare la realizzazione degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati, i comuni territorialmente competenti possono disporre - anche in correlazione con eventuali accordi di programma di cui al comma 10 octies - l'approvazione di apposite varianti al piano regolatore generale relative alle aree interessate dall'inquinamento, in osservanza del procedimento previsto per le varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a calamità pubbliche dall'articolo 42 della legge provinciale n. 22 del 1991. 10 undecies. I programmi integrati d'intervento e le varianti al piano regolatore generale approvati ai sensi dei commi 10 novies e 10 decies possono comprendere, oltre alle aree contaminate da bonificare, porzioni di aree contigue, qualora ciò sia espressamente previsto dal piano regolatore vigente o, comunque, quando tale previsione sia tecnicamente opportuna o necessaria per garantire la razionalità delle funzioni e delle destinazioni urbanistiche della zona nella quale insiste il sito da bonificare (⁸³).

Art. 77 ter

Finanziamenti per la bonifica dei siti inquinati

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, a decorrere dall'anno 2002 è attivato nell'ambito del bilancio provinciale un apposito fondo per i progetti di bonifica, che è alimentato da risorse della Provincia nonché da eventuali risorse dello Stato, dell'Unione europea e di altri enti, ed è destinato al finanziamento:

- a) degli interventi ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 22 del 1997;
- b) degli interventi da realizzarsi dai soggetti obbligati o interessati, mediante concessione di contributi entro il limite massimo e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 17, comma 6 bis, del decreto legislativo n. 22 del 1997;
- c) degli interventi relativi ad aree di proprietà o già in proprietà della Provincia e di altre aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché relativi ad aree costituenti il patrimonio di aziende speciali o di società a prevalente partecipazione pubblica della Provincia e degli enti locali. Agli enti pubblici e alle predette aziende e società possono essere concessi finanziamenti fino al 100 per cento del costo degli interventi.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di gestione del fondo, anche nel caso di interventi diretti della Provincia, disciplinando inoltre la concessione di finanziamenti nell'ambito di accordi di programma. In particolare, la citata deliberazione stabilisce le modalità per la presentazione delle domande e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi, in caso di revoca degli stessi, e per l'eventuale esercizio dell'azione di regresso diretta a ottenere il rimborso delle spese sostenute nei confronti dei soggetti obbligati all'esecuzione degli interventi di bonifica.

3. La Giunta provinciale determina, con apposite deliberazioni, i casi nei quali ricorra un interesse o un obbligo della Provincia a finanziare o a realizzare direttamente gli interventi indicati al comma 1 in aree precedentemente in proprietà della Provincia stessa, che siano state successivamente cedute ad altri soggetti.

4. E' fatto salvo quanto previsto dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 in materia di interventi per il sostegno dell'economia. Le sovvenzioni previste dalla legge provinciale n. 6 del 1999 non sono cumulabili con i finanziamenti di cui al presente articolo.

5. Ai fini del finanziamento dei progetti relativi a interventi di bonifica di interesse nazionale o comunque compresi nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità alla disciplina stabilita dalle corrispondenti norme statali.



Gestione-Rifiuti.it

6. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea ⁽⁸⁴⁾.

Art. 78

Smaltimento dei rifiuti solidi provenienti dai rifugi alpini

1. I gestori dei rifugi alpini, raggiungibili con mezzi meccanici o con impianti funiviari aerei in servizio pubblico o privato, devono provvedere a proprie spese al recapito a valle, al servizio pubblico, dei rifiuti solidi urbani provenienti dall'attività dei rifugi alpini o prodotti nelle immediate adiacenze.
2. L'ente gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani provvede al successivo trasferimento dei predetti rifiuti nelle discariche controllate o negli impianti di smaltimento.
3. Fermo restando che i gestori dei rifugi alpini devono provvedere a trasferire agli impianti di smaltimento i rifiuti provenienti dall'attività dei rifugi o prodotti nelle immediate adiacenze, qualora non sia possibile il recapito a valle dei rifiuti secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere, a favore dei gestori dei rifugi alpini, l'uso dell'elicottero per il trasferimento a valle, al servizio pubblico, dei predetti rifiuti. Il relativo trasporto è gratuito nel limite massimo di due ore annue per ciascun rifugio; per gli eventuali superamenti si applica la disciplina dei servizi a tariffa ridotta prevista dalle norme regolamentari di cui all'articolo 18, comma 3, della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il piano di organizzazione del servizio di trasferimento dei rifiuti mediante elicottero viene approvato ed aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del servizio antincendi, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalla citata legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 e nell'ottica di favorire l'ottimizzazione dell'uso dell'elicottero.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, gli oneri per l'apprestamento di piazzole ed eventuali strutture per i trasporti dei rifiuti mediante elicottero sono a carico dei titolari dei rifugi alpini; l'apprestamento dei contenitori dei rifiuti è a carico del gestore.
6. Rientra tra gli obblighi a carico dei gestori dei rifugi alpini ai sensi dei commi 1 e 3 la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani provenienti dall'attività dei rifugi alpini o prodotti nelle immediate adiacenze ⁽⁸⁵⁾.

Art. 79 - Art. 82 omissis ⁽⁸⁶⁾

Art. 83

Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili che per volontà dei proprietari o per disposizioni di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
2. In caso di violazione di detto obbligo, il sindaco interviene ai sensi dell'articolo 90.
3. L'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione e all'ampliamento dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) o l'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone idonee o non idonee alla



Gestione-Rifiuti.it

localizzazione dei predetti centri sono definite dal piano provinciale di cui all'articolo 65 nonché - ove ne ricorrano i presupposti - in osservanza degli articoli 66 e 67 bis, commi 1, 2 e 3.

4. L'installazione e gestione dei centri sono soggette all'autorizzazione del sindaco ai sensi dell'articolo 84. L'autorizzazione stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai centottanta giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolare una sollecita riutilizzazione.

5. Per quanto non previsto si applicano le altre disposizioni stabilite dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dal decreto legislativo n. 209 del 2003 e dalle norme regolamentari previste dall'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10. Ai fini dell'adeguamento e della delocalizzazione dei centri esistenti, secondo quanto previsto dalle norme statali e provinciali ad essi applicabili, i comuni possono promuovere accordi di programma con i soggetti interessati atti ad assicurare il coordinamento delle procedure, anche in deroga ai termini di adeguamento stabiliti dalla normativa statale. La Provincia può aderire ai predetti accordi al fine di assicurare azioni di collegamento, anche con le procedure e gli adempimenti di competenza della Provincia medesima.

6. omissis ⁽⁸⁷⁾

Art. 84

Autorizzazioni

1. Sono soggette ad autorizzazione le attività, le operazioni e gli impianti di gestione dei rifiuti, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 22 del 1997, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo afferenti le iscrizioni, le comunicazioni e le procedure semplificate.

2. L'autorizzazione equivale ad approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti connessi con l'esercizio delle attività di cui al comma 1 e ne consente l'installazione e realizzazione.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo e dagli articoli 85 bis e 86 si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata dai capi IV e V del titolo I del decreto legislativo n. 22 del 1997, esclusa la disciplina della conferenza di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Sono altresì fatte salve le attribuzioni demandate ai comuni dal presente testo unico.

4. omissis

5. omissis

6. omissis ⁽⁸⁸⁾

Art. 85

omissis ⁽⁸⁹⁾

Art. 85 bis

Autorizzazioni cumulative

1. Al fine di favorire la raccolta differenziata e il corretto smaltimento dei rifiuti, il servizio protezione ambiente può rilasciare autorizzazioni all'esercizio cumulativo di operazioni di smaltimento dei rifiuti a enti, imprese e cooperative, anche consorziati, che si avvalgono in tutto o in parte di soggetti diversi, sottoposti alla loro vigilanza e direzione tecnico-operativa.



Gestione-Rifiuti.it

2. La domanda di autorizzazione individua i soggetti e le relative attrezzature di cui l'ente, l'impresa o la cooperativa intende avvalersi ed è corredata da copia del contratto che disciplina il rapporto giuridico di collegamento.
3. Le eventuali garanzie finanziarie e le responsabilità per lo svolgimento delle attività svolte dai soggetti collegati fanno capo al soggetto al quale è stata rilasciata l'autorizzazione.
4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dal servizio protezione ambiente, anche a prescindere dal riparto delle competenze stabilite dall'articolo 64⁽⁹⁰⁾.

Art. 86

Procedura e contenuto dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 84 sono rilasciate entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, previo accertamento dei requisiti e delle condizioni stabilite dalla presente parte III, dal regolamento esecutivo e, in quanto applicabili, dalle normative statali. L'autorizzazione viene negata, con provvedimento motivato:
 - a) se l'impresa, società o ente richiedente non dimostri di possedere, sulla base dei dati e della documentazione allegata alla domanda, la necessaria idoneità tecnico-economica;
 - b) se il titolare, il legale rappresentante, il presidente, gli amministratori, anche se non soci, dell'impresa, società o ente risultino condannati o sottoposti a procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei reati previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, dal decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936. Ai predetti soggetti sono parificati, a tutti gli effetti, i dipendenti dell'impresa, società o ente che, comunque qualificati, abbiano la responsabilità tecnica dell'esercizio dell'impianto e delle attività di smaltimento;
 - c) quando la richiesta sia incompatibile con la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
2. Il provvedimento di autorizzazione, oltre a quanto altro stabilito dalle disposizioni di cui al comma precedente, deve indicare:
 - a) la denominazione dell'ente o la ragione sociale dell'impresa, nonché la sede legale;
 - b) il titolare o il legale rappresentante dell'ente o impresa, nonché il direttore tecnico ovvero il responsabile o i responsabili dell'esercizio degli impianti o delle attività di cui all'articolo 84;
 - c) i tipi ed i quantitativi massimi dei rifiuti da smaltire;
 - d) il termine di efficacia dell'autorizzazione medesima;
 - e) le modalità, le condizioni e le prescrizioni cui l'ente o impresa deve attenersi;
 - f) la localizzazione degli impianti e la delimitazione delle aree interessate;
 - g) la dislocazione, all'interno degli impianti, dei recipienti, fissi e mobili, dei serbatoi e dei cumuli;
 - h) l'individuazione dei mezzi tecnici da destinare all'esercizio dell'attività;
 - i) la determinazione delle eventuali garanzie finanziarie che il richiedente è tenuto a fornire;
 - l) la specificazione di eventuali obblighi di sistemazione finale e ripristino ambientale delle aree interessate dall'attività esercitata.
3. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può sempre modificarla o integrarla ovvero sospenderne l'efficacia, per evitare danno a persone e a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si rende necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione.
4. Il soggetto autorizzato è tenuto:
 - a) a comunicare all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del presidente, degli amministratori dell'impresa,



Gestione-Rifiuti.it

società o ente e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli impianti o nell'esercizio delle attività autorizzate;

- b) a comunicare tempestivamente all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione se nei confronti di uno dei soggetti indicati al comma 1, lettera b), e dal comma 2, lettera b), sia iniziata l'azione penale o sia proposta l'adozione di misure di sicurezza per l'ipotesi di reato prevista dalle leggi citate;
 - c) omissis
 - d) ad attenersi alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e a quelle comunque impartite dalle competenti autorità;
 - e) a non sospendere l'attività dell'impianto senza esserne preventivamente autorizzato.
5. L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, ove rilevi l'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 4 e di quelle stabilite dall'autorizzazione, diffida il soggetto inadempiente ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale procede secondo la gravità delle infrazioni:
- a) alla sospensione dell'autorizzazione fino al termine massimo di sei mesi;
 - b) alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente (⁹¹).

Art. 86 bis

Procedimento di regolarizzazione

1. Indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, le attività o gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi esercitati in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 84 o in difformità da essa possono essere regolarizzati sotto l'aspetto autorizzativo, qualora sussistano le seguenti condizioni:
- a) l'attività o l'impianto non comportino danni per l'ambiente e la salute pubblica e siano suscettibili di regolarizzazione autorizzativa, anche in forma semplificata. In tal caso la prosecuzione dell'esercizio dell'attività o dell'impianto è subordinata all'osservanza delle prescrizioni, anche di adeguamento e di conformazione, stabilite dal provvedimento autorizzativo;
 - b) la localizzazione dell'attività o dell'impianto sia conforme a quanto stabilito dalla presente parte III o, in caso contrario, intervenga il procedimento di localizzazione prima del rilascio dell'autorizzazione a titolo di regolarizzazione;
 - c) gli impianti siano esclusi dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale prevista dalle norme provinciali e statali in materia.
2. Qualora sia attivata la regolarizzazione autorizzativa ai sensi del comma 1 l'autorità competente, su richiesta dell'interessato, sospende gli effetti del provvedimento ripristinatorio emanato ai sensi della presente parte III o delle disposizioni da essa richiamate ed eventualmente revoca il provvedimento alla conclusione positiva del procedimento di regolarizzazione.
3. La regolarizzazione autorizzativa disciplinata da quest'articolo esclude l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e per altre forme di smaltimento dei rifiuti ed estingue i relativi procedimenti eventualmente in corso.
4. Quest'articolo si applica anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, se sussistono le condizioni per attivare la regolarizzazione autorizzativa (⁹²).

Art. 87

omissis (⁹³)



Gestione-Rifiuti.it

Art. 88

Garanzie finanziarie

1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 84, comma 1, nei casi stabiliti ai sensi del comma 3 del presente articolo, è subordinato alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a favore dell'ente che rilascia l'autorizzazione, a copertura della spesa per la bonifica ed il ripristino delle aree interessate, delle installazioni e dei mezzi impiegati, per la chiusura degli impianti in qualunque momento, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento esercitata. In particolare, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, ove sia positivamente conclusa l'istruttoria entro i termini di cui all'articolo 86, comunica al richiedente l'importo della garanzia finanziaria occorrente per il rilascio dell'autorizzazione; quest'ultima potrà essere accordata ad avvenuta presentazione da parte del richiedente medesimo di idonea certificazione o attestazione dell'avvenuta costituzione della garanzia nelle forme di cui al comma 2.

2. La garanzia finanziaria sarà costituita in una delle seguenti forme, a scelta del richiedente:

- a) versamento in numerario presso la tesoreria comunale o della Provincia;
- b) deposito di titoli di stato presso la stessa tesoreria;
- c) presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore della Provincia e, rispettivamente del comune, rilasciato da istituti bancari o assicurativi.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i casi in cui si applica la disciplina di cui al comma 1, nonché l'importo e la durata della garanzia finanziaria. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i casi nei quali è fatto obbligo di nominare un tecnico responsabile della gestione dei rifiuti e sono determinati i requisiti e le modalità di nomina del tecnico stesso.

4. omissis

5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la garanzia finanziaria prevista dai provvedimenti autorizzativi, che sono compresi e sostituiti ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 o che sono emanati nell'ambito delle conferenze di servizio previste dalle leggi vigenti, viene presentata entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto finale.

5 bis. Nelle more di determinazione da parte dello Stato delle modalità e degli importi delle garanzie finanziarie ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 1997, provvede in via transitoria a tali adempimenti la Giunta provinciale, anche con riguardo alle imprese già iscritte all'albo di cui al medesimo articolo 30 alla data di entrata in vigore di questa disposizione; in tali casi la garanzia finanziaria è prestata a favore della Provincia secondo quanto previsto dal comma 2 e attribuisce efficacia all'iscrizione all'albo limitatamente alle attività svolte sul territorio provinciale. Lo svincolo della garanzia finanziaria è disposto a seguito della prestazione della garanzia ai sensi della normativa statale.

5 ter. Fino all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge provinciale n. 6 del 2004 a seguito della definizione degli ambiti ottimali ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del provvedimento legislativo concernente "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", la Giunta provinciale provvede direttamente all'esecuzione degli interventi oggetto di inadempimenti da parte degli enti gestori di cui all'articolo 70 nella gestione successiva alla chiusura delle discariche per i rifiuti non pericolosi di proprietà pubblica.

5 quater. Gli oneri sostenuti dalla Provincia per gli interventi di cui al comma 5 ter sono recuperati dalla stessa a valere sulle assegnazioni provinciali spettanti agli enti interessati in osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 26 del provvedimento legislativo previsto dal medesimo comma 5 ter. Le spese anticipate dalla Provincia e i relativi recuperi a valere sui soggetti competenti sono iscritte tra le partite di giro del bilancio.

5 quinquies. Gli interventi della Provincia di cui al comma 5 ter costituiscono garanzia equivalente per la gestione successiva delle discariche ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera a), punto



Gestione-Rifiuti.it

IV, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente ⁽⁹⁴⁾.

Art. 89
omissis ⁽⁹⁵⁾

Art. 90

Divieto di abbandono dei rifiuti

1. Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli secondo le modalità previste dalla presente parte III.
2. Fatta salva la disciplina degli scarichi prevista dalla parte I e dalla parte II, è vietato abbandonare, scaricare o depositare rifiuti di qualsiasi genere, solidi o liquidi, su aree pubbliche o private, nonché nei corpi d'acqua, naturali o artificiali, negli stagni e nelle zone umide. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e successive modificazioni e dalle altre norme in vigore concernenti la tutela del demanio idrico.
3. In caso di violazione di detto obbligo, il sindaco notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi di raccolta o di trattamento o di stoccaggio, indicando il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere. In caso di inosservanza dell'ordine da parte del destinatario il sindaco provvede d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del destinatario.
4. Nel caso di interventi particolarmente onerosi, si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 77.
5. Qualora il sindaco non vi provveda, spetta alla Giunta provinciale disporre in via sostitutiva. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 91 ⁽⁹⁶⁾.

Art. 91

Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della Giunta provinciale, ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti o, comunque, a speciali interventi al fine di rimuovere le situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.
2. In relazione ai provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 dal Presidente della Giunta provinciale, la Giunta stessa è autorizzata ad attuare le iniziative necessarie ad approvare i progetti di intervento e ad assumere i conseguenti impegni di spesa.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano disposti in dipendenza di eventi od azioni imputabili a terzi la Giunta avvia contestualmente le procedure giudiziarie per esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.
4. L'esecuzione e la gestione degli interventi di cui al presente articolo possono essere affidate ai comuni, ai loro consorzi, ai comprensori, alle aziende municipalizzate e alle imprese che esercitano attività di smaltimento dei rifiuti, secondo le modalità da determinarsi in relazione alle singole situazioni di emergenza ⁽⁹⁷⁾.



Gestione-Rifiuti.it

Art. 92

Controllo e sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni stabilite dalla parte III del presente testo unico e delle altre disposizioni da essa richiamate si applicano le sanzioni amministrative previste per le corrispondenti fattispecie dal capo I del titolo V del decreto legislativo n. 22 del 1997

1 bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 per la violazione di prescrizioni normative concernenti adempimenti formali sono ridotte alla metà delle rispettive misure edittali ed è esclusa l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) si tratti di un'impresa definibile come piccola impresa in base al numero di dipendenti, secondo la definizione normativa comunitaria;
- b) si tratti di un soggetto o di un ente non qualificabile come impresa;
- c) la violazione accertata riguardi la gestione di rifiuti non pericolosi in quantità non superiori a venti metri cubi o di rifiuti pericolosi in quantità non superiori a dieci metri cubi; dette soglie quantitative sono decuplicate ove la violazione sia riferibile alla gestione annuale dei rifiuti.

1 ter. In ogni caso le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 bis non possono essere inferiori a lire 50.000 nel minimo e a lire 300.000 nel massimo.

2. omissis

2 bis. omissis

3. omissis

4. Ai fini della vigilanza sull'applicazione della presente parte III e all'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative richiamate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 50 contenuti nella parte I del presente testo unico, intendendosi sostituita l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con il comune ove siano accertati gli illeciti cui si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997.

5. Ferme restando le attribuzioni dell'autorità competente in materia di igiene e sanità pubblica, il servizio protezione ambiente, anche avvalendosi del servizio geologico, esercita il controllo sulle modalità tecniche di gestione delle discariche controllate e degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in relazione alle prescrizioni fissate dal piano provinciale di smaltimento, dai progetti esecutivi, dalla Giunta provinciale e dal capitolato di gestione. Ove sia rilevata l'inosservanza delle predette prescrizioni, il servizio protezione ambiente diffida il soggetto inadempiente ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine⁽⁹⁸⁾.

Art. 92 bis

omissis⁽⁹⁹⁾

Art. 93

Catasto e statistiche

1. È istituito, presso il servizio protezione ambiente, il catasto provinciale dei rifiuti con i seguenti obiettivi:

- a) raccogliere e codificare tutti i dati relativi ai rifiuti ed agli impianti di smaltimento ed organizzare in forma unitaria la gestione dei dati stessi;
- b) seguire il movimento territoriale dei rifiuti ed individuare la destinazione, al fine di agevolarne il controllo;
- c) verificare il rispetto del regime autorizzativo, ai sensi della normativa vigente;



Gestione-Rifiuti.it

- d) garantire un adeguato flusso informativo in merito a tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti, anche al fine della predisposizione ed aggiornamento dei piani di smaltimento dei rifiuti;
 - e) consentire la valutazione della fattibilità di stazioni di raccolta e pretrattamento e di impianti centralizzati di recupero o smaltimento;
 - f) raccogliere i dati relativi al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero e al riciclo dei rifiuti;
 - g) catalogare le fonti di produzione dei rifiuti e i soggetti che provvedono alle varie fasi di smaltimento;
 - h) favorire la diffusione delle informazioni concernenti tipi, quantità e provenienza dei rifiuti, anche in funzione della trasmissione delle rilevazioni statistiche al Ministero per l'ambiente.
2. Con il regolamento esecutivo saranno definiti l'organizzazione ed il funzionamento del catasto e individuati i servizi o le strutture provinciali e gli enti locali di cui il servizio protezione ambiente potrà avvalersi per la rilevazione dei dati.
3. Per l'impianto e la gestione del catasto la Giunta provinciale, su proposta della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, può stipulare apposite convenzioni con i propri enti funzionali e con enti e imprese specializzati, determinando le modalità organizzative ed attuative e i conseguenti rapporti finanziari.
4. Ai fini delle denunce e delle comunicazioni annuali concernenti i rifiuti e i residui destinati al riutilizzo si applicano le norme statali di riferimento (¹⁰⁰).

Art. 94 **omissis (¹⁰¹)**

Art. 95

Impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi e di liquami di risulta

1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. La Giunta provinciale può inoltre provvedere alla realizzazione, presso i depuratori, di impianti di pretrattamento e di trattamento, nei quali possono essere accolti:
 - a) i liquami provenienti da fosse a tenuta stagna a servizio di insediamenti civili;
 - b) i liquami prelevati da impianti pubblici a sedimentazione meccanica o derivanti dalla pulizia di singole unità della rete fognaria pubblica;
 - c) le acque di lavaggio dei cassonetti e dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, nonché il percolato derivante dalle discariche adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili;
 - d) i liquami provenienti da insediamenti produttivi compatibili, per le loro caratteristiche chimico-fisiche, con l'impianto di depurazione biologica;
 - e) i fanghi provenienti da altri depuratori biologici

5 bis. Fino al 31 dicembre 2010, agli impianti di depurazione pubblici esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma possono essere conferiti i rifiuti liquidi indicati dalla lettera d) del comma 5 che non contengono le sostanze pericolose disciplinate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 novembre 2003, n. 367. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 ter, è sempre ammesso il conferimento ai medesimi impianti di depurazione pubblici, anche nelle forme indicate dall'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg del 2002,



Gestione-Rifiuti.it

dei rifiuti indicati dal comma 5, lettere a), b), c) ed e), ancorché contenenti sostanze pericolose previste dal decreto ministeriale n. 367 del 2003, prescindendo dai limiti di accettabilità indicati dal medesimo decreto ministeriale e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 96.

5 ter. Entro il 31 dicembre 2010, il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie provvede a dotare ciascun impianto di depurazione pubblico, individuato ai sensi dell'articolo 96, di idonei sistemi di pretrattamento dei rifiuti di cui al comma 5, in modo da garantire all'uscita dell'impianto di pretrattamento e all'ingresso dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane il rispetto dei limiti, anche per eventuali sostanze pericolose, stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del medesimo articolo 96.

5 quater. I fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione pubblici, anche se trattano rifiuti secondo quanto previsto dai commi 5 bis e 5 ter, possono essere destinati a scopi agronomici o utilizzati in agricoltura, nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti stabiliti dalle disposizioni statali concernenti il compostaggio dei rifiuti e, rispettivamente, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) ⁽¹⁰²⁾.

Art. 96

Modalità di gestione

1. Gli oneri relativi all'attività di smaltimento e di trattamento di cui all'articolo 95 sono posti a carico degli utenti dei relativi servizi, dedotto l'importo di eventuali recuperi, secondo tariffe determinate dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 2, tenuto conto delle spese correnti di esercizio nonché dell'ammortamento dei costi pluriennali. La Giunta provinciale determina le tariffe in misura differenziata in rapporto alla quantità e alla tipologia dei liquami conferiti e provvede ad aggiornarle periodicamente.

2. Le modalità di gestione dei servizi stessi saranno stabilite da apposita deliberazione della Giunta provinciale al fine di favorire il recupero energetico, oltreché processi di riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti stessi. I rapporti fra il soggetto che intende fruire degli impianti di cui all'articolo 95 e l'ente gestore saranno normalmente regolati da apposita convenzione.

2 bis. La deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2 e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 95, comma 5 comportano altresì di diritto le autorizzazioni al pretrattamento, al trattamento e allo scarico previste dal presente testo unico nei confronti della Provincia, anche qualora la stessa vi provveda nelle forme previste dall'articolo 72, comma 1. Nell'esercizio dei servizi pubblici previsti dal presente comma, si prescinde da quanto previsto in materia dal decreto del ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324 e successive modificazioni.

2 ter. La disciplina di cui al comma 2 bis si applica anche relativamente agli atti ivi richiamati, adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ⁽¹⁰³⁾.

Art. 97

Interventi di sensibilizzazione e incentivazione

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge provinciale concernente il comitato provinciale per l'ambiente, la Provincia predispone programmi, iniziative promozionali e campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzati al contenimento della produzione di rifiuti, al recupero di materiali e fonti energetiche, al riciclaggio, alla raccolta differenziata ed al corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.

2. Parimenti, la Giunta provinciale può finanziare gli enti locali e altri enti pubblici, nonché soggetti e imprese privati, per la realizzazione di interventi e di iniziative dirette a conseguire le



Gestione-Rifiuti.it

finalità previste dal comma 1 e dalla legge provinciale concernente la raccolta differenziata dei rifiuti.

3. omissis
4. omissis
5. omissis
6. omissis ⁽¹⁰⁴⁾

Art. 97 bis

Temperamento del regime sanzionatorio

1. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative previste dalla legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, o dalle leggi da essa richiamate, che non danno luogo a danni irreversibili per l'ambiente o per la salute pubblica, per le quali sarà previsto che l'addetto al controllo dovrà indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni e i tempi di adeguamento necessari per assicurare il rispetto delle norme violate. Il verbale di accertamento viene comunicato in copia all'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo e, per conoscenza, a quella competente all'irrogazione della sanzione amministrativa.

1 bis. Il regolamento previsto dal comma 1 detta anche le disposizioni di specificazione e d'integrazione per l'applicazione di quest'articolo, ivi comprese le eventuali condizioni cui è subordinata l'applicazione del temperamento nel regime sanzionatorio.

2. Nelle fattispecie di violazioni amministrative individuate ai sensi del comma 1, qualora l'addetto al controllo non determini nel verbale di accertamento le prescrizioni e i termini di adeguamento necessari al rispetto delle disposizioni violate, a tali adempimenti provvede l'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, che ne informa quella preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il verbale di accertamento non costituisce attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa; è comunque obbligatoria l'adozione delle prescrizioni previste dai commi 1 e 2.

4. Decorsi i termini prescritti per l'adeguamento alle disposizioni violate, l'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo dispone la verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni. Ove venga accertata l'inosservanza - anche parziale - delle prescrizioni, si dà corso al procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione amministrativa, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle norme violate.

5. Nelle fattispecie di violazioni amministrative individuate ai sensi del comma 1, qualora l'addetto al controllo accerti una violazione consistente nell'adempimento di un obbligo eseguito successivamente ai termini previsti, non si attiva il procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa, ove l'adempimento sia stato eseguito spontaneamente prima dell'accertamento.

6. Il regolamento di cui al comma 1 detta inoltre le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

7. Le sanzioni amministrative previste per la violazione degli obblighi di comunicazione alla Provincia e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, prescritti dalle norme relative allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, si applicano esclusivamente dal 1° gennaio 2004, con riferimento alle violazioni commesse ed accertate a decorrere dalla medesima data. Con decorrenza dalla stessa data le predette sanzioni amministrative sono ridotte a un terzo delle rispettive misure edittali ⁽¹⁰⁵⁾.



Gestione-Rifiuti.it

Art. 97 ter

Semplificazione delle procedure amministrative

1. Nel rispetto delle norme comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto o per la reiscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, le imprese - che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del regolamento da esso abrogato - possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato d'iscrizione all'albo con dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. La dichiarazione sostitutiva dev'essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché da una denuncia di prosecuzione dell'attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni normative, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

3. La dichiarazione sostitutiva e i relativi documenti accompagnatori sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione o all'esercizio delle attività previste dalle disposizioni citate nel comma 1. Tali atti mantengono l'efficacia fino a un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 18, commi 4 e 6, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale).

5. Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente rilascia in forma integrata le autorizzazioni attribuite alla sua competenza, ove sia presentata dagli interessati domanda cumulativa ⁽¹⁰⁶⁾.

Note:

(1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questo decreto può essere citato usando solo il titolo breve " testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Ai sensi dell'art. 1 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22 questo testo unico ha assunto il valore normativo delle leggi provinciali 18 novembre 1978, n. 47, 23 aprile 1979, n. 2, 20 giugno 1980, n. 18, 11 gennaio 1982, n. 1, 20 dicembre 1982, n. 29 e 27 febbraio 1986, n. 4, che erano ivi coordinate.

(59) Rubrica già sostituita dall'art. 40 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, e così sostituita dall'art. 57 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. Vedi anche, in materia, la deliberazione della Giunta provinciale 17 luglio 1998, n. 8300 (b.u. 18 agosto 1998, n. 34).

(60) Articolo già sostituito dall'art. 41 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, modificato dall'art. 16 della l.p. 27 agosto 1993, n. 21, così sostituito dall'art. 57 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e modificato dall'art. 47 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3.

(61) Articolo aggiunto dall'art. 56 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, e modificato dall'art. 8 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10. Per la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 2 vedi le deliberazioni della Giunta provinciale 29 agosto 2008, n. 2173 (b.u. 16 settembre 2008, n. 38, suppl. n. 1) e 22 maggio 2009, n. 1227 (b.u. 9 giugno 2009, n. 24, suppl. n. 1).

(62) Articolo aggiunto dall'art. 56 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.



Gestione-Rifiuti.it

(63) Articolo già sostituito dall'art. 42 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, modificato dall'art. 12 della l.p. 15 gennaio 1990, n. 3 e dall'art. 17 della l.p. 27 agosto 1993, n. 21, così sostituito dall'art. 57 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, modificato dall'art. 44 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20 e dall'art. 39 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7.

(64) Articolo così sostituito dall'art. 43 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, modificato dall'art. 57 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 56 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 47 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23. Per il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti vedi la deliberazione della Giunta provinciale 30 aprile 1993, n. 5404 (b.u. 1 giugno 1993, n. 25), aggiornata dalle deliberazioni 9 maggio 1997, n. 4526 (b.u. 15 luglio 1997, n. 31, suppl. n. 1), 9 agosto 2002, n. 1974 (b.u. 24 settembre 2002, n. 40, suppl. n. 1), 18 agosto 2006, n. 1730 (b.u. 19 settembre 2006, n. 38, suppl. n. 1) e 21 settembre 2007, n. 2050 (b.u. 16 ottobre 2007, n. 42). Vedi anche la deliberazione della Giunta provinciale 6 dicembre 2002, n. 3095 (b.u. 14 gennaio 2003, n. 2).

(65) Articolo aggiunto dall'art. 36 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3.

(66) Articolo così sostituito dall'art. 44 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, modificato dall'art. 31 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5, dall'art. 57 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 8 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 47 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23. L'articolo qui annotato aveva subito ulteriori modificazioni da parte dell'art. 56, comma 4 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1; l'art. 47 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, però, ha abrogato il comma 4 dell'art. 56 prima che si verificassero le condizioni che, secondo lo stesso comma, avrebbero dovuto rendere efficaci le modificazioni. Per alcuni piani stralcio vedi le deliberazioni della Giunta provinciale 22 novembre 2002, n. 2869 (b.u. 7 gennaio 2003, n. 1), 17 ottobre 2003, n. 2631 (b.u. 4 novembre 2003, n. 44), 25 giugno 2004, n. 1424 (b.u. 13 luglio 2004, n. 28), 6 agosto 2004, n. 1799 (b.u. 24 agosto 2004, n. 34) e 12 novembre 2004, n. 2593 (b.u. 7 dicembre 2004, n. 49, suppl. n. 1).

(67) Articolo così sostituito dall'art. 45 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22.

(68) Articolo aggiunto dall'art. 56 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, così modificato dall'art. 8 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, dall'art. 44 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20 e dall'art. 47 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23. Vedi anche l'art. 19 del d.p.p. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.

(69) Articolo così sostituito dall'art. 46 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22.

(70) Articolo aggiunto dall'art. 36 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, così modificato dall'art. 47 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 e dall'art. 42 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16.

(71) Articolo così sostituito dall'art. 47 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, e modificato dall'art. 59 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. Vedi anche l'art. 15 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1.

(72) Articolo aggiunto dall'art. 41 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, e così modificato dalla tabella A del d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, ai sensi dell'art. 10 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, e dall'art. 9 della l.p. 1 agosto 2003, n. 5.

(73) Articolo così sostituito dall'art. 48 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, e modificato dall'art. 18 della l.p. 27 agosto 1993, n. 21, dall'art. 32 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5 e dall'art. 57 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. Vedi però l'art. 16 del d.p.p. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. Vedi anche l'art. 12 del d.p.p. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.

(74) Articolo così sostituito dall'art. 49 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, e modificato dall'art. 57 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. Vedi anche l'art. 12 della l.p. 14 aprile 1998, n. 5 e l'art. 12 del d.p.p. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.

(75) Articolo aggiunto dall'art. 14 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1, così modificato dall'art. 28 della l.p. 8 settembre 1997, n. 13, dall'art. 41 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, dall'art. 47 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dall'art. 49 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 e dall'art. 47 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23. Vedi anche l'art. 12 del d.p.p. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.



Gestione-Rifiuti.it

- (76) Articolo già sostituito dall'art. 50 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, dall'art. 33 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5, così sostituito dall'art. 8 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e modificato dall'art. 49, comma 4 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11. Per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi il comma 9 dello stesso art. 49. Per la l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 vedi b.u. 19 gennaio 1993, n. 3, suppl. ord. n. 1. Vedi però l'art. 16 del d.p.p. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.
- (77) Articolo aggiunto dall'art. 57 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, e abrogato dall'art. 8 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10.
- (78) Articolo così sostituito dall'art. 51 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, e modificato dall'art. 13 della l.p. 15 gennaio 1990, n. 3.
- (79) Articolo già sostituito dall'art. 52 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, modificato dall'art. 34 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5 e dall'art. 47 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, così sostituito dall'art. 47 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 e modificato dall'art. 42, comma 3 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi il comma 4 dello stesso art. 42). Vedi anche l'art. 5 del d.p.p. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.
- (80) Articolo così sostituito dall'art. 53 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, e modificato dall'art. 57 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. Vedi però l'art. 16 del d.p.p. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. Con sentenza 14 novembre 2007, n. 378 (g.u. 21 novembre 2007, I serie speciale, n. 45) la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 14 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, che aveva ulteriormente sostituito il presente articolo. In realtà le considerazioni in diritto della sentenza parrebbero voler limitare la dichiarazione d'incostituzionalità ad alcune parti della disposizione impugnata; ma il dispositivo - che è l'unico a fare stato - confonde le cose, dichiarando l'incostituzionalità dell'intero comma.
- (81) Articolo così sostituito dall'art. 54 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, modificato dall'art. 35 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5 e dall'art. 56 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1. Vedi però l'art. 9 del d.p.p. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg e, inoltre, l'art. 16, comma 4 del d.p.p. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.
- (82) Articolo così sostituito dall'art. 55 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, e modificato dall'art. 8 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10. Con sentenza 14 novembre 2007, n. 378 (g.u. 21 novembre 2007, I serie speciale, n. 45) la corte costituzionale ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale relativa ai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, come aggiunti dall'art. 8 della l.p. n. 10 del 2004.
- (83) Articolo aggiunto dall'art. 56 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, così sostituito dall'art. 57 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, modificato dall'art. 56 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 8 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10. Per la deliberazione prevista dal primo periodo del comma 10 bis vedi la deliberazione della Giunta provinciale 19 luglio 2002, n. 1655 (b.u. 20 agosto 2002, n. 35).
- (84) Articolo aggiunto dall'art. 56, comma 8 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1. Vedi anche il comma 11 del medesimo art. 56. Per la deliberazione prevista dal comma 2 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 30 maggio 2003, n. 1305 (b.u. 8 luglio 2003, n. 27).
- (85) Articolo così sostituito dall'art. 57 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, e modificato dall'art. 10 della l.p. 14 aprile 1998, n. 5.
- (86) Articoli abrogati dall'art. 59 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
- (87) Articolo così sostituito dall'art. 62 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, modificato dagli articoli 57 e 59 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e dall'art. 44 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20.
- (88) Articolo così modificato dall'art. 63 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, dall'art. 38 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4 e dagli articoli 57 e 59 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. Vedi anche l'art. 18 del d.p.p. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.
- (89) Articolo abrogato dall'art. 59 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.



Gestione-Rifiuti.it

- (90) Articolo aggiunto dall'art. 15 della l.p. 15 gennaio 1990, n. 3.
- (91) Articolo così sostituito dall'art. 65 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, e modificato dall'art. 56 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8.
- (92) Articolo aggiunto dall'art. 8 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10.
- (93) Articolo abrogato dall'art. 59 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. In via transitoria è tuttora vigente, però, il regolamento di esecuzione del presente articolo (d.p.g.p. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg), ai sensi dell'art. 8 del d.p.g.p. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg .
- (94) Articolo così sostituito dall'art. 67 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, modificato dall'art. 20 della l.p. 27 agosto 1993, n. 21, dagli articoli 57 e 59 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 44 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20 e dall'art. 37 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3. Per le deliberazione prevista dal comma 3 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 5 settembre 2003, n. 2202 (b.u. 23 settembre 2003, n. 38).
- (95) Articolo aggiunto dall'art. 68 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, così modificato dall'art. 17 della l.p. 15 gennaio 1990, n. 3 e abrogato dall'art. 59 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
- (96) Articolo aggiunto dall'art. 69 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22.
- (97) Articolo aggiunto dall'art. 70 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22.
- (98) Articolo aggiunto dall'art. 71 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, così modificato dall'art. 29 della l.p. 18 marzo 1991, n. 6, dall'art. 21 della l.p. 27 agosto 1993, n. 21, dagli articoli 57 e 59 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e dall'art. 47 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3.
- (99) Articolo aggiunto dall'art. 29 della l.p. 8 settembre 1997, n. 13, sostituito dall'art. 18 della l.p. 14 aprile 1998, n. 5 e abrogato dall'art. 59 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
- (100) Articolo aggiunto dall'art. 72 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, e così modificato dall'art. 18 della l.p. 15 gennaio 1990, n. 3 e dall'art. 56 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8.
- (101) Articolo aggiunto dall'art. 73 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22 e abrogato dall'art. 59 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
- (102) Articolo aggiunto dall'art. 74 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, così modificato dall'art. 16 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1, dall'art. 41 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, dall'art. 59 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 8 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 47 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.
- (103) Articolo aggiunto dall'art. 75 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, così modificato dall'art. 17 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1 e dall'art. 56 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8. Vedi anche l'art. 17 del d.p.p. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.
- (104) Articolo aggiunto dall'art. 76 della l.p. 25 luglio 1988, n. 22, così modificato dall'art. 10 della l.p. 14 aprile 1998, n. 5, dall'art. 57 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e dall'art. 58 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1. Vedi anche gli articoli 11 e 15 della l.p. n. 5 del 1998.
- (105) Articolo aggiunto dall'art. 56 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, e così modificato dall'art. 8, comma 19 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10. Per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi il comma 22 dello stesso art. 8. Per il regolamento previsto dal comma 1 vedi il d.p.p. 13 gennaio 2003, n. 1-122/Leg.
- (106) Articolo aggiunto dall'art. 56 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

